

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

4° INCONTRO:

Adeguate verifica - Titolari effettivi



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

**LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
PREVEDE
L'OBLIGO DI INDIVIDUARE
IL TITOLARE EFFETTIVO**

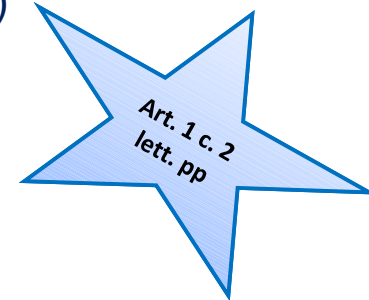
Il titolare effettivo, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 90/2017



è la persona (o le persone fisiche)



diverse dal cliente



nell'interesse del quale (o delle quali), **in ultima istanza**,
è instaurato il rapporto continuativo,
è resa la prestazione professionale,
è eseguita l'operazione



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, il d.lgs. n. 231/2007 detta il **principio generale per cui il titolare effettivo si identifica con la persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo**



In pratica, se ci si riferisce ad enti giuridici



la persona TITOLARE EFFETTIVO



è chi possiede o esercita

direttamente o indirettamente il controllo su una società o un ente



CRITERI PER INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (scalari e non alternativi)

Con il caso 1/2023, Assonime ha fatto il punto su Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali.

Nell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 modificato dal D.lgs. 90/2017 viene previsto, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, che:

Costituisce indicazione di proprietà

- a. **Diretta** di una società ➡ la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b. **Indiretta** di una società ➡ la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllata, di una fiduciaria o per interposta persona.

NB: quote societarie rilevanti della società; (art 20 c. 1 e 2)



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente,

il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. (art 20 c.3)



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo** coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. (art 20 c.5)

ESEMPIO Nelle società cooperative o associazioni il TE coinciderà con la persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'ente (amministratori, e/o direttore generale).



titolarità amministratori con rappresentanza società

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, **i beneficiari** se individuati, o facilmente **individuabili**, **i direttori ed amministratori**.

I beneficiari sono in genere da individuare, in particolare nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, quando evidenziati nello specifico negli atti costitutivi. (art 20 c.4)

Nei trust, infine, i titolari effettivi si identificano (cumulativamente) **nel fondatore** (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, **nel guardiano** ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei **beneficiari** o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e **nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo** sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

In definitiva, in piena armonia con le previsioni della IV direttiva, **nell'ambito della definizione di titolare effettivo in caso di trust, di fondazioni e di istituti giuridici analoghi ai trust**, il combinato disposto dei commi 5 degli artt. 20 e 22 **includono nei titolari effettivi i seguenti soggetti**:

- **il costituente**;
- **i «trustees»**;
- **i beneficiari** ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- **qualunque altra persona fisica** che esercita in ultima istanza il **controllo** sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'identificazione del titolare effettivo acquista una posizione centrale nel caso in cui il cliente sia una società di capitali.

L'obbligo di identificazione del titolare effettivo riguarda tutte le società di capitali (spa, srl e sapa).

Per quanto riguarda specificatamente le **società quotate**, è da sottolineare che tali società erano originariamente esentate dall'obbligo di identificazione e comunicazione del titolare effettivo (ciò in ragione del fatto che le società quotate su mercati regolamentati sono già soggette a stringenti obblighi di trasparenza sulla partecipazione al loro capitale).

Tale esenzione non è stata riproposta, anzi ora si precisa che le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato rientrano tra i soggetti con un indice di **basso rischio ai quali si applicano misure semplificate di adeguata verifica**.

L'unica peculiarità la verifica dell'identità del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo all'instaurazione del rapporto.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

OBBLIGHI DEL CLIENTE PER ADEGUATA VERIFICA _ art. 22 del D.Lgs. 231/2007

Le informazioni dovranno essere fornite dal cliente che, nei casi specifici, si identifica:

- 1) nell'amministratore (o amministratori), qualora si tratti di società di capitali (ivi comprese le cooperative) o le associazioni;
- 2) nel fiduciario (trustee), nei trust;
- 3) nel fondatore (qualora in vita) ovvero nei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, nelle fondazioni.

Tali informazioni, si legge nell'art. 22 co. 3, inerenti le società dotate di personalità giuridica sono apprese dagli amministratori sulla base di quanto tante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Le informazioni, in commento, dovranno esse rese al destinatario degli obblighi di adeguata verifica in forma scritta (art. 22 co. 1).



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

novità : per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, sussiste l'obbligo (da parte degli amministratori, fiduciari o fondatori) di acquisire e **conservare, per un periodo di almeno 5 anni, informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

I fiduciari dovranno rendere prontamente accessibili i dati nei casi di verifiche poste in essere dall'autorità di vigilanza (art. 22 co. 5).

I fiduciari di trust espressi sono tenuti, si legge nel c. 5 dell'art. 20 a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini della identificazione del titolare effettivo.

Documento della Guardia di Finanza ... allo scopo di “consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle informazioni contenute dalla norma in questione, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, in ultima istanza, è instaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione”. Circ. 7,7,2017 prot. 0210557/2017 all.1 Comando generale GDF



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Per **identificare e verificare l'identità del titolare effettivo**, i soggetti destinatari di tale obbligo possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, **il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni** e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente).

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

Nel trust e negli istituti giuridici ad esso affini le informazioni in merito al titolare effettivo sono comunicate al professionista dai relativi fiduciari (art. 21, co. 3).

Nel corso di un rapporto continuativo o di una prestazione professionale, si dovrà attuare un **controllo costante** analizzando le transazioni concluse durante la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o il professionista tenuto all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo in particolare e in determinati casi riguardo, all'origine dei fondi, tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni in possesso.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

NB seconda parte del co. 3 dell'art. 22 del nuovo DLgs. 231/2007

“[...] Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante”.

Ciò significa che la mancata “comunicazione” da parte di uno o più soci, inerente la loro titolarità effettiva, comporta la “temporanea sospensione del diritto di voto” e l'annullabilità delle deliberazioni assembleari nei casi in cui il loro voto, esercitato in assemblea, risulti determinante per l'assunzione della decisione.

Si pensi ad un patto parasociale nell'ambito di una srl (che non ha l'obbligo di comunicare tali accordi in assemblea).

Il Presidente dovrebbe sospendere il diritto di voto del (o dei) socio (soci) che vertano in detta condizione.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

IN SINTESI

Le informazioni sulla titolarità effettiva, inerenti alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, sono acquisite, a cura degli amministratori.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, mediante espressa richiesta rivolta ai soci.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio di fornire agli amministratori le informazioni necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante di quel socio.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

IN PRATICA COME PROCEDERE PER IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO

Ordine gerarchico dei criteri per l'individuazione del TE

Il titolare effettivo, nelle società di capitali, deve essere sempre identificato in una persona fisica o anche in più persone fisiche seguendo i criteri previsti dall'articolo 20 del d.lgs. n. 231/2007.

Si parte dalla verifica se ESISTE una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche;

- in caso di **risposta positiva**, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come titolare effettivo;
- In caso di **risposta negativa**, cioè nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti;
- **qualora non si realizzi neppure tale condizione**, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Il titolare effettivo attraverso la proprietà diretta o indiretta

Il primo criterio per l'identificazione del titolare effettivo è quello della proprietà che può essere diretta quando una persona fisica o più persone fisiche siano titolari di una partecipazione diretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 25% o indiretta nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Soglia rilevante è quella superiore al 25% del capitale sociale.

Questo significa che tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% debbono essere considerate proprietarie e quindi essere qualificate come titolari effettivi.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Il titolare effettivo nella proprietà indiretta

Circa le catene di controllo esistono diverse teorie in merito alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime, la preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà.

In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.

Tale interpretazione oltre che in linea con l'art. 20 del d.lgs 231/07 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Nel valutare il superamento del 25% della proprietà si deve tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% del cliente avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il primo criterio interpretativo è quello che considera **la quota del 25%** sul capitale della società cliente e individua il proprietario indiretto **risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo**.

In base a questo orientamento, si parte all'individuazione di tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale della società cliente per poi risalire la catena partecipativa ai fini dell'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche controllanti.

ES:

La società cliente (Alfa) è partecipata

- dalla società Beta per il 30%
- dalla società Gamma per il 70%

ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si dovrà procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma.

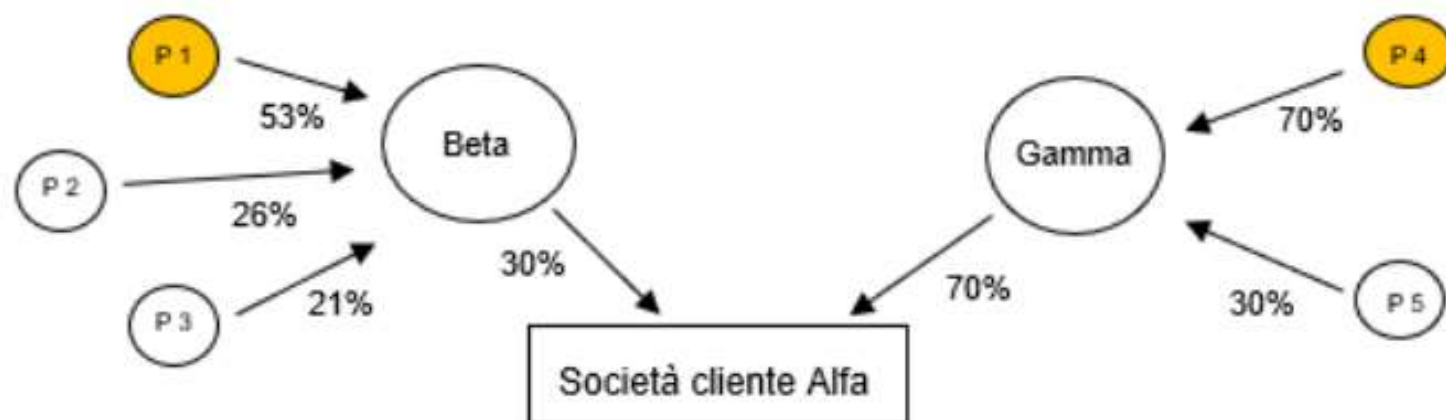
Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. Parimenti, qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



es. 1



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

La seconda soluzione proposta è quella del c.d. moltiplicatore

per cui la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa.

In base a questo criterio, se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società gamma per il 70% e la società Beta è partecipata da 3 persone fisiche che abbiano rispettivamente il 53%, 26% e il 21%, la titolare del 21% avrebbe una proprietà indiretta pari al 6,3% ($21\% \times 30\%$), la titolare del 26% avrebbe una proprietà indiretta pari al 7,8% ($26\% \times 30\%$) ed infine la titolare del 53% avrebbe una proprietà indiretta pari al 15,9% ($53\% \times 30\%$).

Pertanto, sulla base del criterio del moltiplicatore nessuna delle persone fisiche che partecipano la società Beta hanno più del 25%.

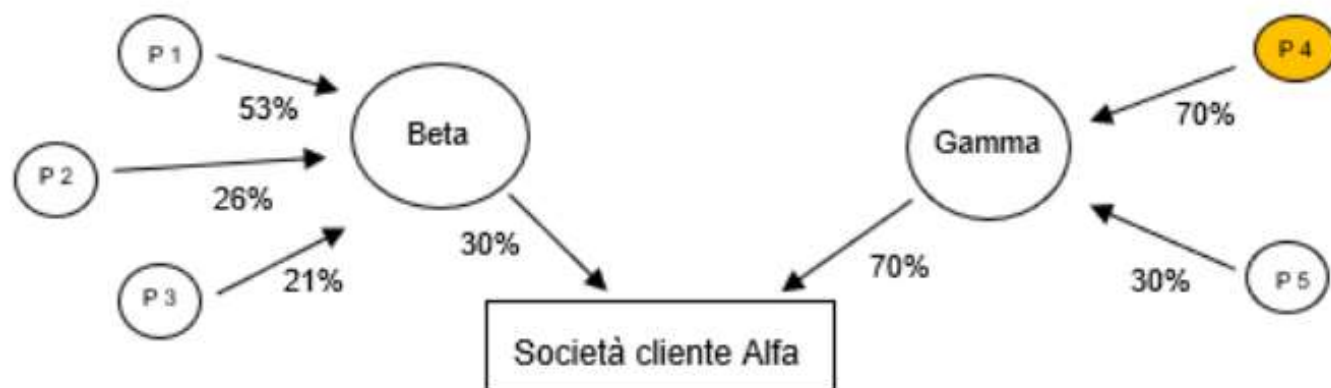
Diversamente sulla base di questo criterio verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4 titolare di una partecipazione pari al 70% della società Gamma il quale avrebbe una proprietà indiretta pari al 49% ($70\% \times 70\%$), le medesime considerazioni non possono farsi per la persona fisica P5 perché sulla base di tale criterio avrebbe una titolarità pari al 21% ($30\% \times 70\%$).



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



es. 2



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

La terza soluzione è quella per cui si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%.

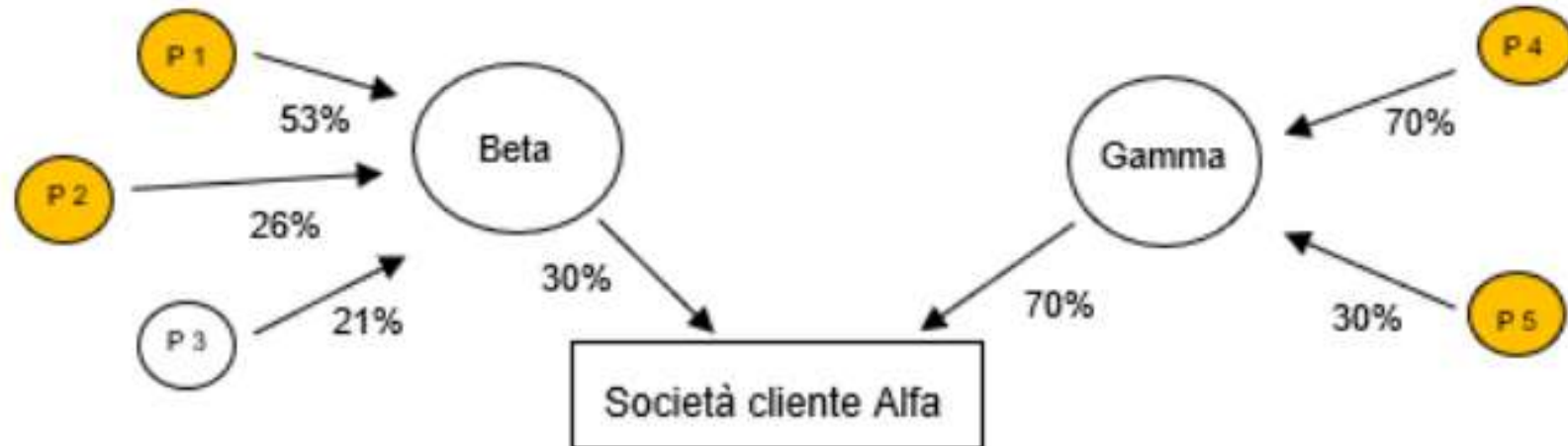
Sulla base dell'esempio sopra riportato sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30%.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



es. 3



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Questa incertezza relativa alle modalità di partecipazione della soglia del 25% più uno del capitale sociale veniva registrata anche a livello europeo nel Report predisposto congiuntamente dalle tre autorità europee (EBA, ESMA ed EIOPA) dal quale si evidenziavano i due criteri seguiti maggiormente dagli Stati membri dell'Unione :

- il criterio “**top down**” che sembrerebbe coincidere con il criterio del moltiplicatore
- Il criterio “**bottom up**” che sembrerebbe coincidere con il terzo criterio sopra indicato.

Anche a livello nazionale era stata registrata questa incertezza.

La Banca d'Italia aveva espresso la propria adesione alla tesi più ampia tra quelle identificate dalle autorità europee nell'ambito del Report, ossia, quella secondo cui la soglia del 25% più uno doveva essere considerata non solo in relazione al capitale sociale del cliente, ma anche di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

La nuova formulazione dell'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 231/2007 sembra aver riaperto la questione interpretativa, laddove viene espressamente disposto che “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

Sembrerebbe che la soglia superiore al 25% debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e pertanto la risalita nella catena partecipativa potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c.

IN VIA PRUDENZIALE si segue un'interpretazione per cui la soglia del 25% rileva a ogni livello della catena partecipativa (così come nell'esempio 3).



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Il titolare effettivo attraverso il controllo

Nel caso in cui non sia possibile individuare in modo univoco un proprietario (diretto o indiretto), si passa al **criterio del controllo** secondo cui la titolarità effettiva dovrebbe essere attribuita alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile il controllo attraverso:

- a) la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Questa formula riprende sostanzialmente la nozione contenuta nell'art. 2359 c.c., con l'unica particolarità di fare espresso riferimento anche alla possibilità che il controllo sia riconducibile a più persone fisiche.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Il controllo (di diritto) si verifica quando la persona fisica abbia la disponibilità di una percentuale di diritti di voto pari alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (50 + 1).

La disponibilità può derivare dalla titolarità della partecipazione così come da diritti parziari sull'azione (ad esempio, usufrutto e pegno).

Il controllo (di fatto) si verifica quando la persona fisica abbia la disponibilità di una percentuale di diritti di voto inferiore alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria ma comunque idonea a raggiungere una posizione di maggioranza rispetto al capitale presente in assemblea.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Il controllo con altri mezzi

La questione nasce perché la direttiva (UE) 2015/849 (art. 3, comma 6), nel definire i criteri per individuare **il titolare effettivo nelle società, stabilisce che esso sia da identificare nella persona fisica o nelle persone fisiche che possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità o attraverso il controllo con altri mezzi** .

L'EBA si è espressa nel senso che gli esempi di «controllo attraverso altri mezzi» includono, tra l'altro:

- a) l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali;
- b) l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente;
- c) la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Titolare effettivo negli organi amministrativi

L'ultimo criterio per l'identificazione del titolare effettivo, nel caso in cui i criteri della proprietà o il controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo, è **quello per cui si considera titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari** .

Una prima questione è se siano da considerare titolari effettivi in forma cumulativa tutte le persone fisiche alle quali spettino i predetti poteri (se siano quindi da considerare titolari effettivi tutti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale) oppure se si debba individuare come titolare effettivo solo una o più di queste figure.

La nuova versione dell'art. 20 (così come modificata dal d. lgs. n. 125/2019) è più puntuale attribuendo specifico rilievo agli assetti organizzativi e statutari della singola società.

Il titolare effettivo può essere individuato “nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie”.



verifica concreta dello specifico assetto organizzativo.

In via esemplificativa, sarebbe da qualificare come titolare effettivo:

- a) l'amministratore delegato
- b) nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale, cioè, di solito, il presidente del consiglio di amministrazione,
- c) quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione.

Nel caso in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'indicazione dei componenti degli organi amministrativi e direttivi nei gruppi

COME identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario?

DUBBIO se la persona fisica da indicare sia quella titolare del potere nella società cliente (che realizza l'operazione) oppure se occorra risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo.

criterio da utilizzare è quello secondo cui il titolare effettivo si identifica nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società.

In linea di massima, quindi, l'utilizzazione di questo criterio induce a ritenere che le persone fisiche da indicare come titolare effettivo siano da ricercare nei titolari dei poteri di gestione della società cliente.

Sono infatti queste le persone che usualmente hanno il potere di adottare atti vincolanti.

Pertanto, se il cliente coincide con un'impresa figlia del gruppo le figure organizzative da indicare come titolare effettivo sono da ricercare non nella società madre, ma nei titolari dei poteri di gestione della società cliente.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'unico profilo di attenzione meritano quelle situazioni in cui dall'analisi del concreto assetto organizzativo del gruppo emerge che il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo società della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo.

Si pensi ad esempio a quelle situazioni nelle **multinazionali** in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisorio e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Natura residuale del criterio dell'organo direttivo

L'individuazione del titolare effettivo nella persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione è un criterio da considerare di natura residuale e suppletiva che si fonda sulla necessità, quando non sia possibile risalire a una persona fisica proprietaria o controllante, di individuare il titolare effettivo secondo un principio di natura operativa, che lo identifica nel soggetto al quale spetta il potere di gestione quotidiana della società e che ne risponde. Questa caratteristica risulta chiara dall'obbligo di mantenere evidenza delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo applicando i criteri relativi al controllo o alla proprietà.

In questo senso si è espressa anche l'Autorità bancaria europea secondo cui questo criterio di identificazione dovrebbe essere utilizzato solo se:

- a) le imprese hanno esaurito tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente
- b) la loro incapacità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di riciclaggio;
- c) ritengono plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali.

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione (disgiuntiva, congiuntiva o mista) o direzione della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche.

Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Esemplificazione:

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

Società partecipata attraverso fiduciaria

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare all'organo amministrativo della società fiduciariamente partecipata (Zeta srl) i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

In presenza di rischi significativi nel cliente/prestazione, al fine di verificare i dati ottenuti dal cliente, si potrebbe chiedere alla società fiduciaria una conferma della titolarità della partecipazione.

La società fiduciaria, previa autorizzazione da parte del proprio cliente/fiduciante, potrebbe quindi attestare i dati del fiduciante rispetto alla partecipazione della Zeta srl fiduciariamente amministrata.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto.

Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto.

In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al concetto di influenza dominante il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

Esemplificazione:

Voto plurimo

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Patto di sindacato

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni. È il caso, ad esempio, del socio “A” al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”. In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio “A” risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

Società con azioni o quote senza diritto di voto

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

5) Casi di controllo

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il titolare effettivo, tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Catena di controlli

Srl con 3 soci di cui A, persona fisica con partecipazione al 5%, B persona giuridica con partecipazione al 25% e C, persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere la quota di almeno il 25% + 1, ma essendo persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria sottostante. Nel caso si ipotizza che essa sia così suddivisa: 3 persone fisiche, con X al 10%, Y al 40% e Z al 50%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl saranno le persone fisiche Y e Z poiché controllano direttamente la società C, ed indirettamente la srl.



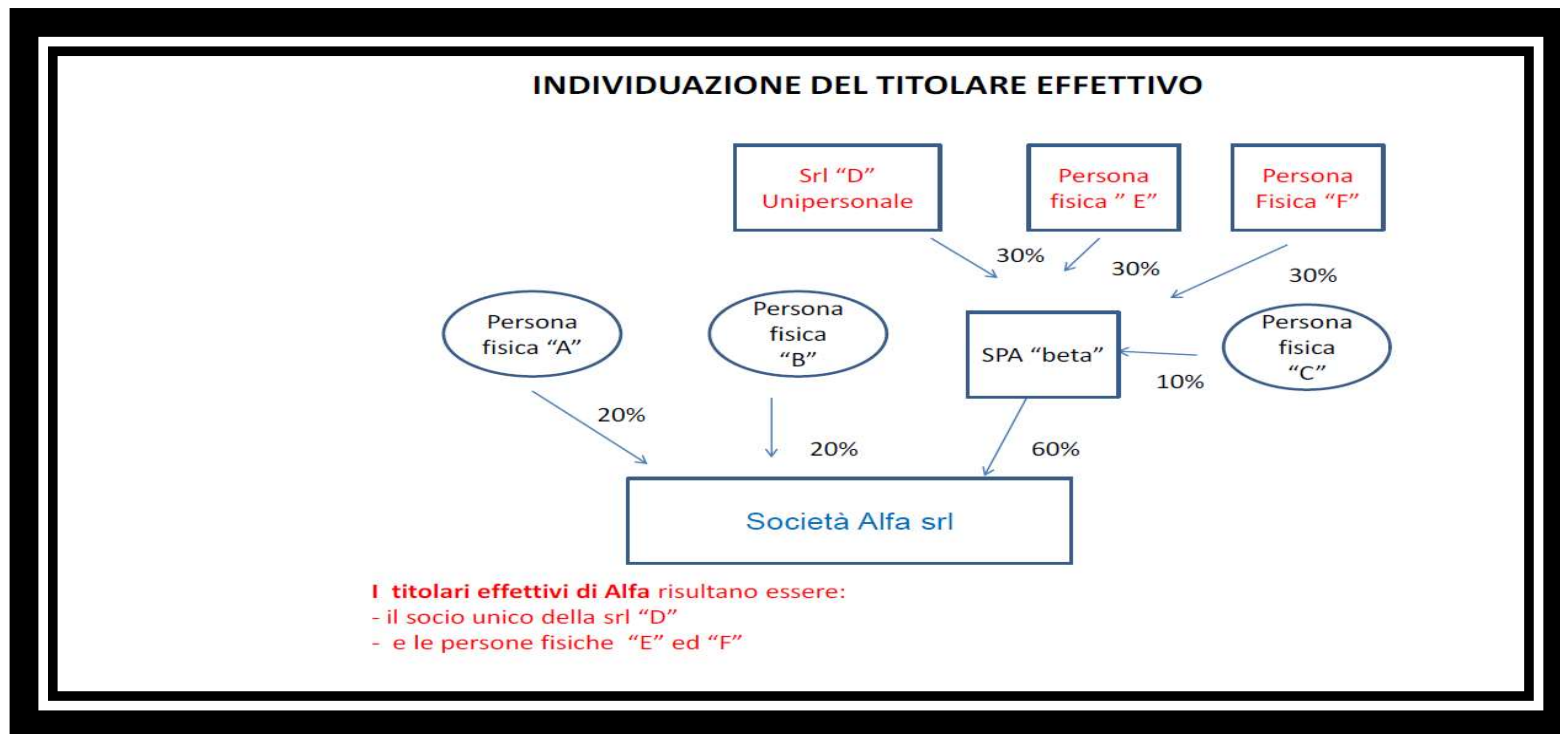
Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

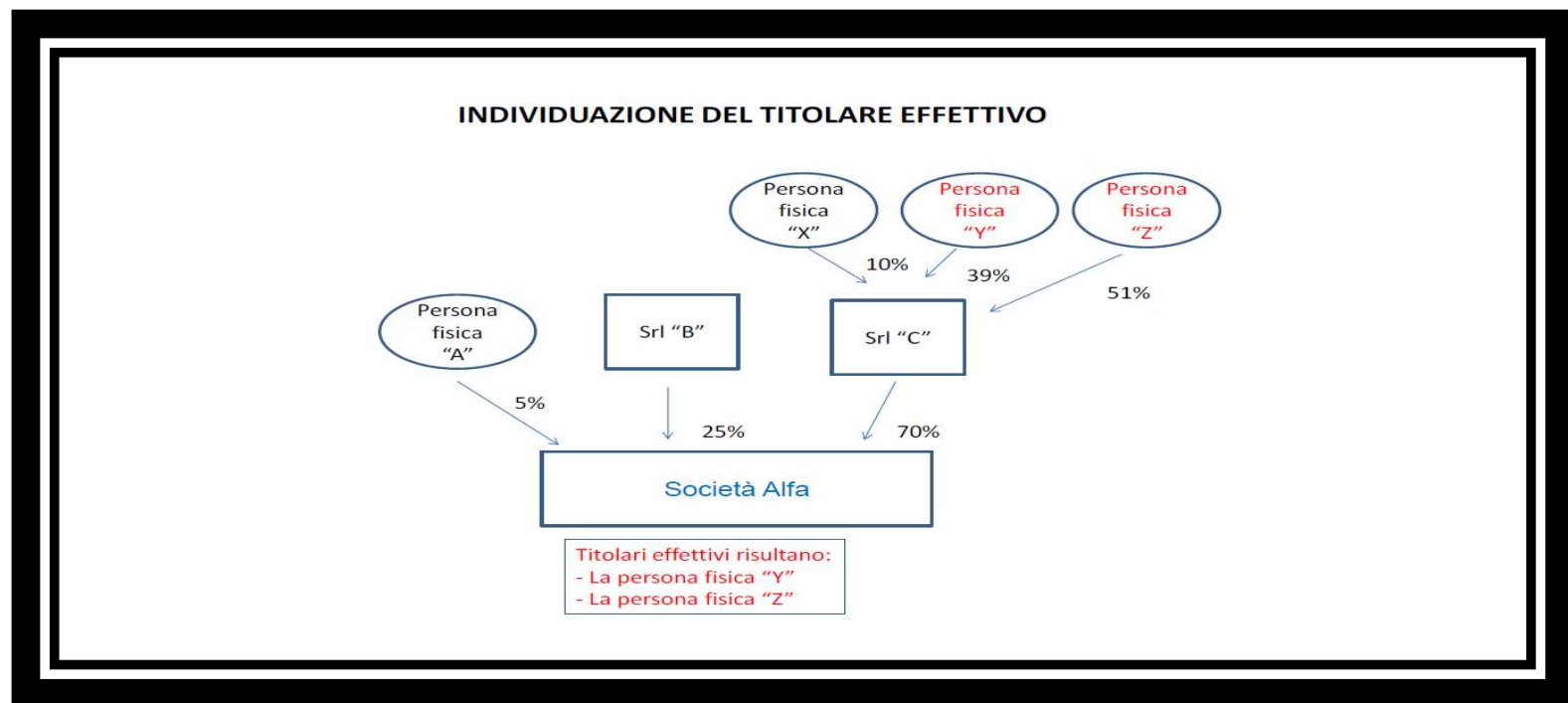
Catena di controlli (caso 1)

Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl.



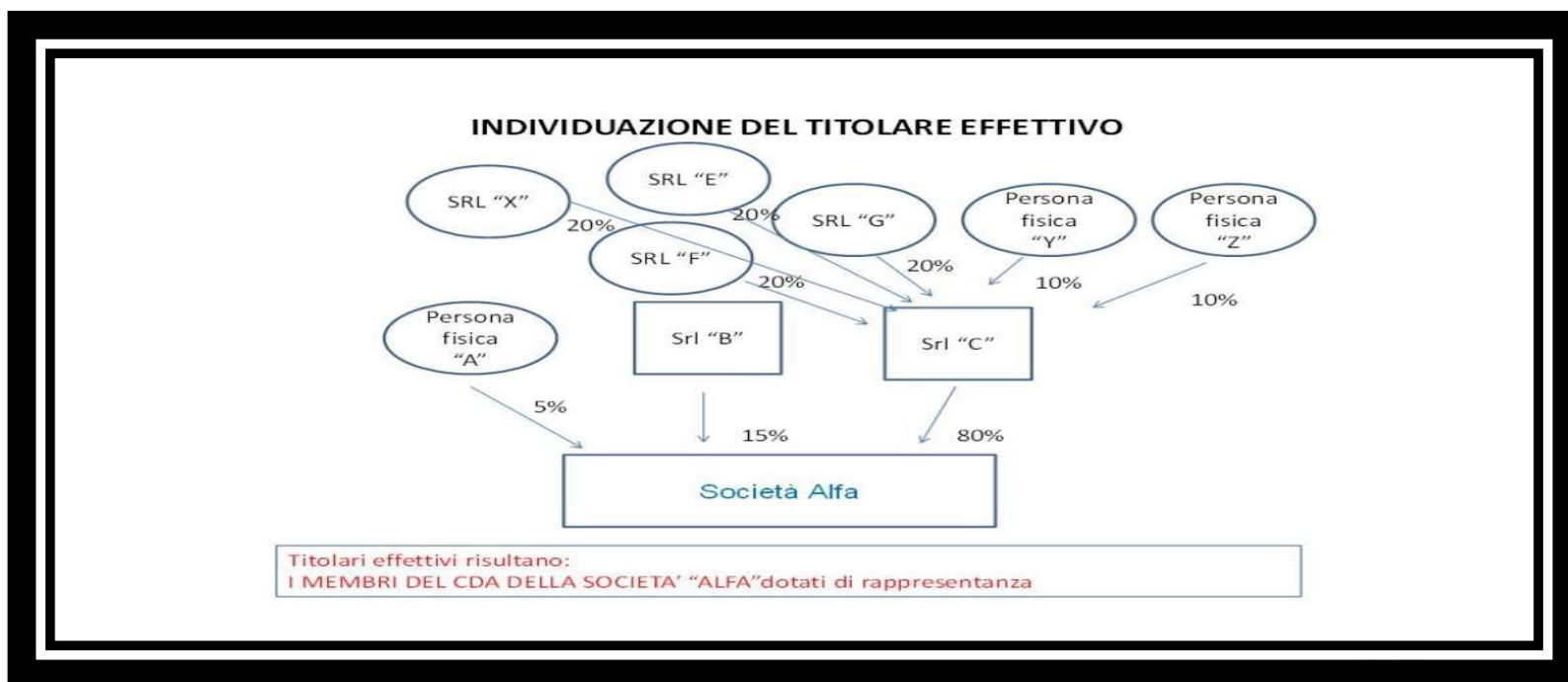
Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Alfa saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).



Catena di controlli (caso 3)

Si suppone che la società Alfa sia controllata all'80% da una srl con 6 soci, di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto), potrebbe controllare la società "Alfa" e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi le persone fisiche che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario hanno i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. Nondimeno, nelle situazioni in cui l'esecutore evidenzia una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.



Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa:

- socio A – persona fisica al 30%,
- socio B – persona fisica al 30%,
- socio C – persona fisica al 30%
- socio D – persona fisica al 10%.

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, lett. pp), che definisce il titolare effettivo “la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”, si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l’interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).

Quote con diritti diversi

Una srl – Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori (art. 2, co. 1, del Decreto).



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

6) Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, D.Lgs. 231/2007

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del cda dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Cooperativa

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

Società quotata

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una public company nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Proprietà diffusa

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co.5, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purché dotati dei suddetti poteri.

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA che conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario, sono dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzia la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF⁴¹. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

9) Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione) (art. 20, co. 4). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.

Amministratori (sempre dotati di poteri di rappresentanza legale) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.

NB come l'art. 20, co. 4 faccia riferimento al DPR n. 361/2000, ma con l'entrata in vigore del "Registro unico nazionale del Terzo settore" (D.Lgs. n. 117/2017,) si deve fare riferimento, oltre che alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e ai comitati riconosciuti previsti dal libro primo del codice civile, anche alle associazioni e fondazioni riconosciute sulla base del nuovo sistema normativo di cui all'art. 22 del citato decreto.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

10) Trust e soggetti giuridici affini

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.) e nei soggetti giuridici affini, i titolari effettivi si identificano nel costituente o costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o nei guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine di qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

In definitiva, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il/i costituente/i (fondatore);
- i «trustees» (fiduciari);
- il/i guardiano/i (se nominato);
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di trust);
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con riguardo ai beneficiari, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di fixed trust in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno ab origine da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di discretionary trust in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;
- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (contingent), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

11) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale “prestazione a rischio non significativo”, in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

11-bis) Professionista delegato alla vendita

In caso di operazioni di vendita nell'ambito delle esecuzioni immobiliari (art. 591-bis c.p.c) si ritiene che il titolare effettivo debba essere individuato nel debitore esecutato o tutt'al più nel giudice delegato (e per esso il Presidente del Tribunale) considerato che questi è la persona fisica dotata dei poteri di direzione e rappresentanza della procedura. In tale ambito il professionista delegato alla vendita, che si occupa di eseguire solo gli aspetti operativi, rappresenta l'esecutore dell'operazione.

In tal senso, in data 9 luglio 2020 con una comunicazione congiunta, CNF, CNN e CNDCEC hanno chiesto a Banca d'Italia, ABI e agli istituti bancari che nelle procedure esecutive immobiliari cessi la prassi di indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

12) Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

13) Gestioni condominiali

Nell’ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell’amministratore condominiale.

14) Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

15) Consorzi

Il titolare effettivo deve essere individuato sia nei consorzi con attività interna (che cioè non esplicano la loro attività con i terzi) anche se per operare entra in rapporto con terzi (disciplinati dagli artt. da 2602 a 2611 c.c.), sia in quelli con attività esterna (artt. da 2612 a 2615-bisc.c.).

Nei consorzi con 4 o più consorziati il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione, conformemente al proprio assetto organizzativo o statutario.

Nei consorzi con solo 2 o 3 consorziati risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate.

Nelle società consortili si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

16) Comunione di quote societarie

Qualora una quota societaria caduta in comunione, risulti significativa ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione. In tal caso trova applicazione nel caso di specie l'art. 1105 c.c., co. 2, ai sensi del quale "Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la maggioranza dissenziente".

Es. In una srl Alfa" con due soci persone fisiche, "A" al 51% e "B" al 49%, a seguito del decesso di "B", cade in comunione ereditaria la quota del 49% della società. Il de cuius, coniugato, non ha figli e quindi le quote vengono ereditate dal coniuge e dai 3 fratelli del de cuius.

Il coniuge avrà il 50% della comunione mentre ai 3 fratelli andrà il 16,66%.

In questo caso risulteranno titolari effettivi della srl "Alfa" il socio "A" e la coniuge del socio "B", in grado di esercitare il controllo sulla comunione ereditaria.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Voto plurimo

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351 co. 2, tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20 co. 3 lett. c) del DLgs. 231/2007, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance.

In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Esso potrebbe, infatti, risultare rilevante, ad avviso di chi scrive, nel momento in cui riguardi la nomina del CdA, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. aumento di capitale sociale, nomina del revisore, ecc.).

Trust con fondatore deceduto

Un trust è stato costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl, con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico, con nominato il guardiano persona fisica Y. Oggetto del trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie), sono il coniuge del disponente ed i suoi 4 figli in quote uguali. In questo caso sono titolari effettivi del trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Categorie azionarie

Come valutare, sempre ai fini della titolarità attraverso la proprietà, quelle situazioni in cui a livello statutario ci sono categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori?

In questa situazione il numero di voti a disposizione del socio non è direttamente proporzionale alla quota di partecipazione di cui si è titolare.

In questo caso la soluzione potrebbe essere l'individuazione di come siano ripartite le fondamentali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale (utili e voto).

PERTANTO si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

PROCEDURE PER ISCRIVERE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'art. 21 del nuovo D.Lgs. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), hanno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell'imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.

Va ricordato che solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta sono tenuti a comunicare i dati del titolare effettivo all'apposita sezione del registro delle imprese, mentre l'obbligo non è richiesto agli enti non riconosciuti (comitati ed associazioni non riconosciute).

La previsione normativa comporta, in ottica operativa, come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017 "l'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di commercio, con l'inserimento di un nuovo "elemento informativo" relativo alle imprese".

Ciò garantirà l'accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Organi investigativi, Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale), ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica nonché ai soggetti privati, ivi compresi i portatori di interessi diffusi titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, "nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, una situazione giuridicamente tutelata quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale".



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Titolare effettivo: a breve la comunicazione. Come fare e soggetti obbligati

Si attende la pubblicazione del **disciplinare tecnico** previsto dall'articolo 6 del [decreto interministeriale n. 55/2022](#) per l'avvio della procedura di comunicazione del [titolare effettivo](#), obbligo per il quale è stato nel frattempo predisposto un portale dedicato.

Ci saranno 60 giorni di tempo per la **comunicazione dei dati** e delle informazioni richieste al fine di adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

I dati del Titolare Effettivo devono essere comunicati unicamente al Registro delle Imprese attraverso l'invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica.

La pratica per la comunicazione del titolare effettivo potrà essere presentata al Registro delle Imprese secondo le seguenti istruzioni:

- accedere a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica;
- scegliere la pratica del Titolare Effettivo;
- indicare l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo;
- firmare con Firma Digitale.

La comunicazione, che in alternativa potrà essere trasmessa anche mediante software di mercato, potrà essere inviata da coloro che hanno sottoscritto un contratto per l'uso del servizio Telemaco, dispongono di una firma digitale e di una PEC, al fine di ricevere le informazioni da parte della Camera di Commercio.

Alla comunicazione dei dati si affianca il servizio di consultazione, il cui accesso sarà messo a disposizione ai soggetti obbligati previa presentazione di domanda di accreditamento alla CCIAA competente per territorio.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Documentazione Economica e Finanziaria
a cura del CeRDEF

MEF Dipartimento delle Finanze

NORMATIVA PRASSI GIURISPRUDENZA COLLEZIONI Area utente

Ti trovi in: [Home](#) - [Risultati Ricerca](#) - Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 - Min. Economia e Finanze

Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 - Min. Economia e Finanze

di concerto con:
Ministero Sviluppo Economico

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022

[Salva intero provvedimento](#)

Provvedimento	TESTO
Sommario	Sommario
☐ Preambolo	Preambolo
☐ Articolo 1	Preambolo
☐ Articolo 2	In vigore dal 09/06/2022
☐ Articolo 3	
☐ Articolo 4	
☐ Articolo 5	

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



 I dati ufficiali delle Camere di Commercio



Chi è il Titolare Effettivo

Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. I soggetti che devono comunicare il **Titolare Effettivo** al Registro Imprese sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica quali, ad esempio, tutte le SPA, le SRL, le società per azioni, le start-up innovative, ecc.;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni o le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Il recente decreto interministeriale **11 marzo 2022, n. 55** ha disposto in materia di **comunicazione, accesso e consultazione** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona**

L'art. 42 Regolamento europeo prevede che il titolare o i titolari effettivi siano le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente la società attraverso una partecipazione ovvero con altri mezzi.

Per controllo diretto od indiretto attraverso una partecipazione si intende: “la proprietà del 25% più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, anche attraverso azioni al portatore”. La novità della norma è che il criterio del controllo attraverso una partecipazione deve essere applicato «ad ogni livello di proprietà».

Il considerando 65 della Proposta di Regolamento specifica, infatti, che “tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”.

Il controllo con altri mezzi sussiste invece quando vi sia almeno uno di questi elementi:

- a) il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società;
- b) la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;
- c) il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;
- d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;
- e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona